

AUTORITÀ LOCALE COMUNE DI BINASCO PROVINCIA DI MILANO	NUMERO ASSEGNATO DALL'AUTORITÀ	Comunicazione di cessione fabbricato
---	-----------------------------------	---

Il sottoscritto

C E D E N T E				
	COGNOME		NOME	
	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O NAZIONALITÀ	
	RESIDENZA COMUNE, VIA, NUMERO CIVICO			

<i>Comunica che in data</i>		<i>ha ceduto in</i>	
<i>per uso</i>		<i>al Sig.</i>	

C E S S I O N A R I O				
	COGNOME		NOME	
	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O NAZIONALITÀ	
	CITTADINANZA	RESIDENZA (VIA NUMERO COMUNE)		
	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA RILASCIO	
AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO				

<i>il fabbricato sottoindicato già adibito a</i>		<i>sito in</i>
--	--	----------------

F A B B R I C A T O						
	COMUNE		PROVINCIA			
	VIA / PIAZZA		NUMERO CIVICO		C.A.P.	
	PIANO	SCALA	INTERNO	VANI	ACCESSORI	INGRESSI

DATA

IL DICHIARANTE

D.L. 21-3-1978 n. 59
(art.12)

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 1978, n. 80 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 (Gazz. Uff. 19 maggio 1978, n. 137).

12. Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 10329 a €. 1.549,37. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della *legge 24 dicembre 1975, n. 706*.